

DELIBERAZIONE 2 MAGGIO 2013

181/2013/R/EEL

APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI 2012 PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO. MODIFICHE AL TIMM

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);

- la deliberazione 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel)
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 28 febbraio 2013, prot. Autorità n. 8210 in pari data (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2013);
- la comunicazione di GME del 24 aprile 2013, prot. Autorità n. 15701 del 29 aprile 2013 (di seguito: comunicazione 29 aprile 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei

medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 9.1, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e la svolge anche avvalendosi dell'opera di GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111/06, GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente

- verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007 e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - afferenti gli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente l'ultimo anno antecedente la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: consuntivo PCE);
 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti i cinque anni successivi la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante il preventivo - afferente l'anno successivo la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: preventivo PCE);
 - un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente l'anno della comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con comunicazione 28 febbraio 2013, GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1, del TIMM afferenti l'anno 2012 pari a 899.438 (ottocentonovantanovemilaquattrocentotrentotto) euro; tale consuntivo è inglobato nel consuntivo PCE 2012;
- con la medesima comunicazione di cui al precedente alinea, GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo PCE per l'anno 2012 (di seguito: consuntivo PCE 2012) e il consuntivo quinquennale degli investimenti PCE per il periodo 2008-2012 (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE 2012).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per il periodo 2006-2012 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2012), deve essere retrocessa a

Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;

- con deliberazione 558/2012/R/eel, l'Autorità ha quantificato, sulla base dei dati di pre-consuntivo 2012, l'extra remunerazione PCE 2006-2012 pari a 13.188.000 (tredicimilionicentottantottomila) euro, da destinarsi come segue:
 - 6.000.000 (seimilioni) euro da versare a Terna, entro il 31 gennaio 2013, a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio sull'extra remunerazione PCE 2006-2012;
 - 7.188.000 (settemilionicentottantottomila) euro, come eventualmente rettificati in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2012, da accantonare in bilancio al fondo rischi e oneri a copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie di origine, alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: fondo rischi e oneri), fino a successivo provvedimento dell'Autorità.
- la rideterminazione dell'extra remunerazione PCE 2006-2012 effettuata applicando i dati di consuntivo 2012 ha condotto ad un risultato pari a 13.724.008 (tredicimilionisettecentoventiquattromilaotto) euro, e dunque a una differenza positiva rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo 2012 di 536.008 (cinquecentotrentaseimilaotto) euro.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione 29 aprile 2013, il GME ha richiesto di posticipare dal 28 febbraio al 31 marzo la data – di cui comma 9.1 del TIMM – entro cui GME è tenuto a trasmettere all'Autorità la documentazione avente ad oggetto la consuntivazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, poiché l'attuale tempistica di trasmissione, antecedente rispetto a quella prevista per la redazione del bilancio di esercizio, potrebbe comportare un disallineamento tra i dati riportati nella suddetta documentazione ed i dati stessi di bilancio, ancorché riferiti al medesimo periodo;
- lo spostamento al 31 marzo del termine di cui al precedente alinea, da un lato non pone particolari criticità ai fini del riconoscimento da parte dell'Autorità dell'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM; dall'altro lato, con comunicazione 29 aprile 2013, il GME ha informato l'Autorità che da interlocuzioni informali sia con Terna che con GSE non sono emersi elementi ostativi alla proposta di ridefinizione della scadenza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2012 in 899.438 (ottocentonovantanovemilaquattrocentotrentotto) euro;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2012, come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2012;

- prevedere che GME ridetermini l'ammontare del fondo rischi e oneri in 7.724.008 (settemilionisettecentoventiquattromilaotto) euro.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- accogliere positivamente la richiesta formulata da GME di posticipare dal 28 febbraio al 31 marzo la data prevista dal comma 9.1, del TIMM per la trasmissione all'Autorità della documentazione di cui al medesimo comma

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2012

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti a GME, per l'anno 2012, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM è pari a 899.438 (ottocentonovantanovemilaquattrocentotrentotto) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2012, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2012 di cui alla comunicazione 28 febbraio 2012.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri

- 2.1 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri in 7.724.008 (settemilionisettecentoventiquattromilaotto) euro.

Articolo 3

Modifiche al TIMM

- 3.1 Al comma 9.1, della deliberazione ARG/elt 115/08 le parole "28 febbraio" sono sostituite dalle parole "31 marzo".

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME, Terna e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni